

IL PRIMO PASSAGGIO DA COMPIERE È CHIEDERSI SE LA STRUTTURA SIA AUTONOMO SOGGETTO DI IMPOSTA

Trust estero vestiti attratti nella collaborazione volontaria

Trust estero vestiti attratti nella volontaria disclosure. Con riguardo ai trust la circolare 10 dell'Agenzia delle entrate, del 13/3/2015, precisa infatti, non solo che i trust possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria internazionale, essendo destinatari delle norme sul monitoraggio fiscale (il riferimento, ovviamente, è ai trust, non commerciali, residenti) ma anche gli estero vestiti, cioè quelli la cui residenza fiscale può essere attratta in Italia. Al riguardo viene richiamata la circolare n. 48/E del 2007 che illustra in che modo i criteri ordinari della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale possono applicarsi ai trust e chiarisce l'operatività delle presunzioni di residenza in Italia per i trust istituiti in paesi non white list. Prima ancora di chiedersi se un trust possa aderire alla voluntary disclosure, tuttavia, occorre valutare se lo stesso abbia sufficiente «dignità» per essere rispettato come tale (cioè come autonomo soggetto d'imposta) ai fini italiani. L'Agenzia delle entrate ha spesso considerato meramente interposto un trust in presenza di circostanze che evidenziano una sostanziale riconducibilità del suo patrimonio al disponente o ai beneficiari dello stesso. Questo principio viene confermato anche dalla circolare uscita ieri, in cui si precisa che, in caso di interposizione del trust, la possibilità di procedere alla regolarizzazione è in capo ai soggetti nella cui effettiva disponibilità è stato il patrimonio, in quanto sono questi (disponenti o beneficiari, a seconda dei casi) che hanno violato gli obblighi di monitoraggio. Per capire se un trust è fittiziamente interposto o meno, occorrerà analizzare nel dettaglio tutta la documentazione contrattuale rilevante (spesso molto corposa e redatta in lingua straniera), sia per quanto concerne l'istituzione del trust stesso e il trasferimento al medesimo del patrimonio (una serie di indizi di possibile interposizione sono stati forniti con le circolari n. 43/E del 2009 e n. 61/E del 2010), sia per quanto attiene al concreto atteggiarsi, nel corso del tempo, dei rapporti tra tutte le parti coinvolte. È evidente che, siccome questo primo passaggio logico preliminare è essenziale (verifica dell'interposizione o meno del trust), occorrerà

produrre all'Agenzia delle entrate (con opportune traduzioni e spiegazioni) tutta la documentazione rilevante, la cui richiesta e analisi presupporrà un notevole impegno da parte dei professionisti coinvolti. Vi sono anche casi in cui alcuni beneficiari di un trust non fiscalmente interposto potrebbero aver comunque violato gli obblighi di monitoraggio e dunque poter accedere alla collaborazione volontaria. A decorrere dal 2013, infatti, è entrata in vigore l'estensione dell'obbligo dichiarativo (nel Quadro RW) a tutti i soggetti identificabili come «titolari effettivi» secondo le regole antiriciclaggio. Al riguardo, la circolare n. 38/E del 2013 non aveva fornito chiarimenti sufficienti per affrontare tutti i casi che concretamente si possono prospettare (e anche la circolare uscita ieri non aggiunge nulla in proposito); ebbene, il riferimento generico alla normativa antiriciclaggio va comunque coordinato con la specificità del trust (in cui i beneficiari possono o meno essere individuati) e deve tener conto dell'impossibilità, in base ai principi generali, di considerare sussistente un obbligo dichiarativo in capo a soggetti che potrebbero non essere nemmeno a conoscenza del fatto di essere indicati tra i potenziali futuri destinatari di attribuzioni patrimoniali dal trustee. Un altro tema rilevante ma non affrontato nell'ultima circolare è quello dei possibili risvolti in materia di imposte indirette, in particolare l'imposta sulle donazioni. Se i termini per l'accertamento di questa imposta sono ancora aperti, infatti, ci si deve chiedere se le vicende che hanno interessato il trasferimento del patrimonio al trust (o l'assegnazione ai beneficiari) sono suscettibili di essere tassate; ciò vale sia per i trust «veri» che per quelli interposti (dal beneficiario). La materia è quindi complessa: i contribuenti interessati (perché a vario titolo coinvolti, quali disponenti, trustee, protector o beneficiari di un trust) dovranno svolgere un'attenta analisi e interrogarsi sulla necessità/opportunità di aderire alla procedura di collaborazione volontaria e sulle molte implicazioni di cui occorre tener conto.

Marco Graziani, partner Legance - Avvocati Associati

